



COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

AREA I
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED
ORGANIZZAZIONE,
ORGANI ISTITUZIONALI, CED

SERVIZIO: PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNUALITA' 2012 E 2013

L' anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio, nella sede del comune di Arenzano,
tra

- la delegazione trattante pubblica del comune di Arenzano, composta dai sigg.r:

Rosetta Barbuscia

Presidente

e

- i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali territoriali:

C.G.I.L. F.P. - Marina Boero

C.I.S.L. F.P.S. - M.Teresa Marras

U.I.L. F.P.L. - /

Maurizio Fazio
Maria Teresa Marras

- la R.S.U così composta: Cello Maurizio, Parodi Enrico, Picchi Maurizio, Izetta Chiara, Borello Paola, Marcenaro Cristina, Mazzella Arcangelo;

premesso che:

in data 9 aprile 2014 è stata siglata un'ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo al personale del comune di Arenzano, parte economica per gli anni 2012 e 2013;

in data 07.05.2014 il Revisore dei conti, con verbale n. 6, ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto;

la Giunta comunale con deliberazione n. 177 del 13.05.2014 ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo - parte economica 2012 e 2013;

si sottoscrive il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per le annualità 2012 e 2013.

[Handwritten signatures and notes]
Parodi
E. P. A.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

Art. 1 - Quadro normativo e contrattuale

Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

- > D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;
- > D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;
- > D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene - anche con norme di interpretazione autentica - sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
- > D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
- > Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego (adeguato al D.Lgs. 150/2009), approvato con deliberazione di Giunta n. 131 del 03.05.2012;
- > Nuovo Sistema di Valutazione del personale del comune di Arenzano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 03.05.2011;
- > CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009.

Art. 2-Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale utilizzato a tempo parziale.

Esso ha validità per gli anni 2012 e 2013.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 3- Interpretazione autentica dei contratti decentrati

Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto decentrato, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.

L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta avanzata.

L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

Art. 4 - Richiamo di atti amministrativi

Le parti prendono atto che:

con deliberazioni di G.C. n. 307 del 13.11.2012, nonché con determinazione n. 934 del 5.11.2012

è stato determinato l'ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2012, come da allegata tabella A;

E. M.

con deliberazione n. 246 del 16.07.2013 e con determinazione n. 472 del 01.07.2013 è stato determinato l'ammontare del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2013, come da tabella allegata B;

che i sopra indicati importi sono la risultante delle risorse di cui all'art. 31 del CCNL 23.01.2004, così come integrate da quanto previsto dall'art. 8, c. 2, del vigente CCNL per il comparto Regioni ed EE.LL. (quadriennio normativo 2006-2009), biennio economico 2006/2007) nonché dall'art. 4, c. 1 e 2, del CCNL del Comparto indicato, biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 31.07.2009;

che con deliberazioni di G.C. n. 213 in data 10.06.2013, esecutiva, esecutiva, sono stati delineati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipulazione del contratto decentrato annualità 2012 e 2013 secondo le seguenti indicazioni:

- a) utilizzo del fondo risorse decentrate nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme vigenti prevedendo, in particolare, il riconoscimento delle indennità ed altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo laddove ne sussistano i presupposti giuridici (indennità di turno, reperibilità, maneggio valori, rischio.);
- b) conferma del principio premiante del merito e collegamento con i processi di determinazione degli obiettivi e dei risultati;
- c) destinazione prioritaria delle risorse della parte stabile del fondo al finanziamento degli istituti contrattuali che hanno le caratteristiche della immodificabilità (progressioni orizzontali, indennità di comparto, etc.)
- d) garanzia delle risorse per il finanziamento di attività previste in modo continuativo quali il turno, la reperibilità, l'orario, notturno, festivo, festivo - notturno, e specifiche responsabilità di cui gli art. 17, comma 2, lettera f) ed i) del CCNL 01.04.1999;
- e) mantenimento dell'istituto della reperibilità per il personale delle squadre manutentive nonché della polizia locale a salvaguardia della pubblica incolumità e dei beni pubblici;
- f) mantenimento degli istituti connessi al rischio per la salute e destinazione di limitate risorse per il finanziamento dell'istituto del disagio ove ne sussistano i presupposti, a motivo della esiguità delle risorse del fondo 2012 e 2013;
- g) riconoscimento dell'indennità di turno agli agenti di polizia locale che svolgono servizio con una articolazione oraria tale da integrarne i presupposti.

TITOLO II – UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE CAPO II

Art. 5 – Utilizzo delle risorse decentrate relative agli anni 2012 e 2013.

5.a – Fondo 2012

Il fondo a disposizione per l'anno 2012 è pari ad euro 317.312,29 di cui euro 255.893,43 per la parte stabile ed euro 61.418,86 per la parte variabile.

In ottemperanza al disposto dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 112/2010, le Parti prendono atto che, rispetto all'annualità 2010, la quota del fondo 2012 è ridotta di un importo pari ad euro 28.169,97

Le Parti concordano la distribuzione delle risorse del fondo decentrato, costituito come da tabella allegata, secondo i prospetti allegati, distinguendo le somme destinate al finanziamento degli istituti stabili da quelle destinate al finanziamento degli istituti variabili secondo quanto contrattualmente previsto;

5.b – Fondo 2013

Il fondo a disposizione per l'anno 2013 è pari ad euro 277.933,95 di cui euro 246.183,95 per la parte stabile ed euro 54.094,43 per la parte variabile.

In ottemperanza al disposto dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 112/2010, le Parti prendono atto che, rispetto all'annualità 2010, la quota del fondo 2013 è ridotta di un importo pari ad euro 31.750,00.

Le Parti concordano la distribuzione delle risorse del fondo decentrato, costituito come da tabella allegata, secondo i prospetti allegati, distinguendo le somme destinate al finanziamento degli istituti stabili da quelle destinate al finanziamento degli istituti variabili secondo quanto contrattualmente previsto;

MP

MP

MP

MP

MP

Art. 6 - Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale

Le Parti concordano che le risorse destinate alla incentivazione del personale saranno erogate al personale secondo la metodologia codificata nel vigente Sistema di Valutazione permanente del personale del comune di Arenzano, già oggetto di informativa sindacale ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 144 del 3 maggio 2011.

I processi di cui al precedente comma sono rimodulati in correlazione alla sospensione delle fasce istituite nel ccdi 2010 e non verranno applicati sino alla conclusione della prossima tornata di contrattazione collettiva nazionale, successiva al precedente quadriennio 2006/2009, i cui effetti sono sospesi per legge. Ciò in coerenza con le seguenti disposizioni normative:

- Circolare n. 1 del 17.02.2011 della P.C.M., Dipartimento della F.P., con la quale viene rinviata l'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2009, alla nuova stipulazione dei contratti collettivi nazionali per quanto concerne le Amministrazioni centrali dello Stato, fermi restando i principi di differenziazione del merito;
- Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.07.2011 inerente l'adozione di decreto correttivo atto ad attribuire valore di legge al contenuto sostanziale dell'accordo sindacale del 4.2.2011 cioè di rinviare la ripartizione delle fasce di merito per il pubblico impiego;
- Norma di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 4 marzo 2009 n. 15", ai sensi del quale la differenziazione per fasce "si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009";

Art. 7 - Progressioni economiche orizzontali

In ottemperanza al disposto dell'art. 9 comma 21 del d.l. 78/2010, vengono confermate per gli anni 2012 e 2013 le risorse necessarie al finanziamento delle posizioni economiche già attribuite, pari ad euro 94.005,43 per quanto riguarda l'anno 2012 ed euro 91.903,82 per quanto riguarda l'anno 2013.

TITOLO III - FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE RESPONSABILITA'

CAPO III

Art. 8 - Principi generali

Con il presente contratto le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".

Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in presenza di orario ridotto.

L'effettiva identificazione degli aventi diritto è di esclusiva competenza del rispettivo Responsabile di Area.

L'indennità è collegata sempre alle particolari ed effettive modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi in termini di rischio, pregiudizio, disagio, grado di responsabilità.

La medesima condizione di lavoro non può legittimare la corresponsione di due o più indennità.

Il permanere delle condizioni legittimanti l'erogazione delle indennità è monitorato con cadenza almeno annuale a cura dei Responsabili di Area competenti. Eventuali variazioni relative alla non sussistenza delle condizioni come definite nel presente contratto, attiveranno gli istituti.

Art. 9 - Indennità di turno e reperibilità

L'indennità di turno spetta al personale inserito in strutture operative che prevedono una erogazione di servizi lavorativi per almeno 10 ore (Servizio di Polizia Locale) e che svolga una effettiva rotazione in prestabilite articolazioni di orario.

E.P.A.

L'indennità di reperibilità è l'istituto che riguarda il personale della manutenzione (viabilità/illuminazione) ed il personale della Polizia Locale (agenti e istruttori di P.L.) ed è attribuita in base alle disposizioni contrattuali (art. 23 CCNL del 14/9/2000, art. 11 CCNL del 5/10/2010).

Art. 10 – Compensi relativi a prestazioni in situazioni di rischio

Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004 - €. 30,00).

Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:

- > utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, fisici, radianti, etc), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc..) complessi ed a conduzione rischiosa, attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni;
 - > attività in cantieri a cielo aperto a condizioni potenzialmente insalubri con possibile pregiudizio per la salute quali esposizione a polveri, traffico veicolare, agenti atmosferici, inquinamento acustico, ;
 - > operazioni di estumulazione, inumazioni, esumazioni con rischio da esposizione di cadaveri e resti umani;
- E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti (tenuto conto dei principi generali di cui al precedente art. 8) e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto di esclusiva competenza dei Responsabili di Area.

Sono fatti salvi gli importi già corrisposti e relativi al primo trimestre dell'annualità 2012 come in applicazione dei precedenti contratti integrativi.

Art. 11 – Compensi relativi a prestazioni disagiate

Le parti convengono che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente ed è condizione che si ravvisa in un numero limitatissimo di potenziali beneficiari.

Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio.

Personale di Categoria B e C per compensare:

- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità del servizio, in condizioni sfavorevoli di tempi e di modi, ai fini del recupero psico - fisico nell'arco della settimana, in condizioni intense, continuative e differenziate rispetto a quelle di altri prestatori di pari categoria e/o mansioni e per l'attività resa per l'intero orario di servizio durante i giorni prefestivi, in assenza della percezione di altre indennità remunerative delle modalità di resa temporale della prestazione lavorativa (personale addetto al cimitero).
- Attività collegata ad una specifica e gravosa articolazione della prestazione lavorativa da parte di lavoratori chiamati in relazione alla specificità del servizio ad espletare le proprie mansioni in forma articolata, differenziata, non programmabile o incerta nel corso della giornata e/o ai quali viene richiesto il rientro in servizio, al di fuori della reperibilità, in occasione di eventi straordinari e di emergenza sul territorio (personale squadra manutentiva).

E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti, di competenza esclusiva dei Responsabili d'Area (giusto quanto disposto dall'art. 8 che precede) e, conseguentemente l'effettiva individuazione degli aventi diritto.

L'indennità è calcolata in euro 29 mensili.

Art. 12 – Indennità per maneggio valori

Ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera porporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.

L'indennità viene corrisposta per le effettive giornate nelle quali il dipendente è addetto ai servizi di cui al comma 1; non si computano, pertanto, le giornate di assenza o nelle quali il dipendente non sia impegnato in attività che comportino maneggio di valori.

Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000) e che il flusso mensile di valori maneggiati si desume dai rendiconti resi dagli agenti contabili nell'anno precedente si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità:

flussi mensili fino a euro 200,00	euro 0,51
flussi mensili da euro 201,00 a euro 300,00	euro 0,60

9-1-1

Art. 15 comma 1 lettera a) del CCNL 01.04.1999	150.687,99
Art. 15 c. 1 lettera b) CCNL 01.04.99 (Risorse aggiuntive ex artt.2 e 3 CCNL 16/7/96).	---
Art. 15 c. 1 lettera c) CCNL 01.04.99 (Risparmi di gestione).	---
Art. 15 c.1 lettera f) CCNL 01.04.99 (Risparmi derivanti dalla applicazione dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs 29/1993).	---
Art. 15 c. 1 lettera g) CCNL 01.04.99 (Risorse derivanti dal pagamento LED al personale in servizio anno 1998).	19.933,25
Risorse derivanti dall'applicazione della dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.01.2004 con decorrenza 01.01.2003.	---
Art. 15 c. 1 lettera h) CCNL 01.04.1999 (Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di £.1.500.000 alle VIII q.f. (art.37, comma 4 CCNL 06/07/1995).	4.002,54
Art. 15 c. 1 lettera i) CCNL 01.04.99 (Risorse derivanti da una quota di eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale)	---
Art. 15 c.1 lettera j) CCNL 01.04.99 (Quota 0.52% monte salari 1997).	10.471,87
Art. 15 c.1 lettera l) CCNL 01.04.99 (somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito di attuazione dei processi di decentramento e delega funzioni).	---
Art.15 c. 5 CCNL 01/04/1999. (Effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche9.	---
Art.4, comma 1 CCNL 05/10/2001: (Gli Enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 CCNL 01/04/1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota dirigenza).	27.755,98
Art.4, comma 2 CCNL 05/10/2001: (Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01.01.2000).	34.614,07
Art.32, comma 1 CCNL 22/01/2004: (Incremento di importo pari allo 0,62% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza).	16.657,99
Art.32, comma 2 CCNL 22/01/2004: (Ulteriore incremento di importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza (se la spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti)).	13.433,87
Art.4, comma 1 CCNL Biennio Economico 2004/2005: (Gli Enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2 CCNL 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari 2003, esclusa la quota dirigenza).	12.883,11
Art. 8, comma 2 CCNL Biennio Economico 2006/2007: (Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%)	---
Art. 4, comma 2 CCNL 31.07.2009 Biennio Economico 2008/2009: (Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2008 e a valere per l'anno 2009, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente all' 1 % del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%)	---
Riduzione	- 12.506,72

E. M. S.

Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità

IMPORTO VARIABILE - art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004

Art. 15 c.1 lettera d) del CCNL 01.04.99 (somme derivanti da L. 449/97 art. 43)	--
Art. 15 c.1 lettera k) CCNL 01.04.1999 (Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati di personale: - art.32 c. 40 D.L.269/2003 - progetto condono € 2.000,00 - art. 208 C.d.S. quota parte sanzioni destinate a previdenza integrativa personale P.M. € 13.000,00 - art. 92 c. 5 D.Lgs 163/2006 (incentivazione progettazione UT - somma non soggetta a decurtazione art. 9 c. 2 bis d.l.78/2010) (determina n. 735 del 27.09.12) - € 4.121,46 - art. 92 c. 5 D.L. gs 163/2006 (incentivazione progettazione IT - somma non	2.000,00 13.000,00 4.121,46 15.828,28
Art. 15 c.1 lettera m) CCNL 01.04.99 (Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14, comma 3 CCNL 01.04.1999.	1.255,57

Art.15, comma 2 CCNL 01/04/1999 (Integrazione fino a un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza).	--
Art.15, comma 5 CCNL 01/04/1999 (Effetti correlati all'aumento delle dotazioni organiche, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e delle nuove attività).	--
Art.4, comma 3 CCNL 05/10/2001 (incentivi ICI)	31.343,00
Art.54 CCNL 14/09/2000 (Destinazione quota-parte rimborso spese per notificazione ai messi notificatori).	--
Art. 4, comma 2 CCNL biennio economico 2004/2005 (gli Enti nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.3 CCNL 22.01.04 con un importo variabile tra lo 0.3% e lo 0.7% del monte salari 2003.	--

TOTALE RISORSE VARIABILI	67.548,31
<u>Conservazione e riutilizzo delle somme non utilizzate nell'esercizio di riferimento</u> (ART. 17, COMMA 5 CCNL 01.04.1999)	
Art. 17 c. 5 CCNL 01.04.99	--

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2012 [ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004]

€ 345.482,26

IMPORTO RISORSE STABILI	277.933,95
Decurtazione pers.cessato (art. 9 c.2 bis D.L.78/2010)	-22.040,52
TOTALE IMPORTO RISORSE STABILI	255.893,43
IMPORTO VARIABILE	67.548,31
Decurtazione pers.cessato (art. 9 c.2bis D.L.78/2010)	-6.129,45

Em. CA.
 P. B.
 10/10/12
 10/10/12

TOTALE IMPORTO RISORSE VARIABILI	61.418,86
CONSERVAZIONE SOMME NON UTILIZZATE	
TOTALE	317.312,29
TOTALE FONDO "LAVORO STRAORDINARIO" ANNO 2012 (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	39.424,41

ERN. J
 (FF)
 B. 26
 sub. 3
 117 up 45

**PROSPETTO UTILIZZO RISORSE DECENTRATE
ANNO 2013**

(determina 422/1.7.13 - delibera GC 246/16.7.13 - determina 1227/31.12.13)

**RISORSE DECENTRATE STABILI
RISORSE DECENTRATE VARIABILI**

246.183,95

41.094,43 (di cui 45.047,84 destinate a ICI,
e incentivi I/T)

Progressioni economiche orizzontali 2012 (art. 17 l. b CCNL 01.04.1999)	91.661,26
Indennità di comparto (art. 33 CCNL 22.01.2004)	49.106,39
Reinquadramento pers.P.M. ex V qualifica (art. 29 CCNL 14.09.2000)	793,11
Ex 8^a qualifica (art.37 c.4 CCNL 06.07.95)	4.648,14
Indennità profess.li educatori asilo nido (art.31CCNL 14.9.00 e art. 6 CCNL 05.10.2001)	6.724,28
Indennità Turno (art. 22 CCNL 14.09.2000)	19.008,95
Indennità Reperibilità (art. 23 CCNL 14.09.2000)	16.446,93
Maggiorazioni oraria (art. 24 ccnl 14.09.2000)	7.670,96
Indennità rischio (art.37 c.3 CCNL 14.09.2000 e s.m.i.)	
Particolari responsabilità (lett. i c.2° art. 17 CCNL 99)	1.970,00
Specifiche responsabilità (lett. f.c.2° art. 17 CCNL 99 come sostituito da art. 7 CCNL 9.5.06)	5.200,00
Indennità disagio (art.17 lett. e CCNL 14.09.2000)	
Incentivazione performance org.va e indiv.le (art. 17 c.a CCNL 01.04.99 e s.m.i.)	
Compenso maneggio valori (art. 36 CCNL 14.09.2000)	
Recupero ICI (art. 4 CCNL 05.10.2001)	31.343,00
Incentivazione progettazione (art. 92 D Lgs 163/2006)	13.704,84

Importo complessivo da destinare a: indennità di rischio, indennità di disagio, maneggio valori e produttività
€ 39.000,52

Chiusura ex
[Signature]

[Signature]

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano di destinare dal Fondo 2014 l'importo pari a presumibili € 3.000,00 a progetti di miglioramento ed ampliamento delle attività cimiteriali.

Il progetto dovrà coinvolgere n. 2 operai necrofori.

Quanto sopra sussistono le condizioni economiche del fondo e i presupposti di diritto.

Le parti concordano di iniziare le trattative per la contrattazione 2014 subito dopo la costituzione del fondo e di concluderla entro 60 giorni.

Handwritten signatures and initials on the right margin:
v
Ciro
S
M
M
P
E.P.M.

NOTA A VERBALE CONTRATTO NECESSITATO 2012-2013

LE COSS e le RSU ~~RICORRANO~~ FANNO PRESENTE ~~DE~~ AVER RICHIESTO IL RICONO- SCIMENTO DELL'INDENNITA' DI DILAGIO PER GLI AGENTI ~~DE~~ PM CHE SVOLGONO ATTIVITA' ESPLETATE PREVALENTEMENTE ALL'ESTERNO, SOGGETTE AD OGNI TIPO DI EVENTO ATMOSFERICO ED ATTIVITA' ESERCITATE A DIRETTO CONTATTO COL PUBBLICO ESPLETATE IN PU' SEM DI LAVORO, ANCHE INDIVIDUATE IN SEMI ISTITUZIONALI DIVERSE.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA NON HA INTESO RICONOSCERE TALE ATTIVITA' ^{- ATTIVITA' DI} ~~ATTENDOLA~~ ^{OGGI INDIAGINATA} ~~NON LEGGIATA~~.

LE COSS SE RISERVANO DI APPROFONDIRE TALE SITUAZIONE ~~ALCUN~~ ~~MAI~~ ANCHE ANA UCE DELLE DIVERSE SENTENZE ~~ALCUN~~

DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA A FAVORE DEL PERSONALE PM.

E. RA.

1/11/13